

**Azienda Agricola  
PANDORA DI OSTONI VALENTINA**

26027 - RIVOLTA D'ADDA (CREMONA)

Alla cortese attenzione  
**Comune di Rivolta d'Adda**  
**Ufficio Tecnico**

Oggetto: **variante generale al Piano di Governo del Territorio, osservazione agli atti ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.**

La sottoscritta Valentina Ostoni, C.F. STNVNT90D62L400P, residente a Rivolta d'Adda (CR) in via Carlo Marx, 27/L, in qualità di proprietaria del terreno sito in via della Tamburina, di cui al mapp. 113 del Fg. 19

VISTI:

- il comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005;
- la delibera del C.C. n. 64 del 17.12.2015, di adozione della variante generale al PGT di Rivolta d'Adda;
- la Tavola n. 7B del PDR – Classificazione del territorio comunale,
- le "Norme tecniche di attuazione" del Piano Delle Regole;

PREMESSO CHE:

- l'area in oggetto è classificata nel Piano delle Regole come "*Ambiti agricoli a vocazione produttiva – art. 95*"
- l'osservante ha acquistato l' appezzamento di terreno in oggetto al fine di insediarvi la propria nuova attività di ortofruitticoltura, che comporta la coltivazione di essenze arboree ed arbustive, anche in vaso, per la successiva vendita dei relativi prodotti;
- il comma 12 dell'art. 95 consente la realizzazione di recinzioni "*limitatamente alla parte di stretta pertinenza degli edifici*", mentre il successivo comma 14 ammette "*Eventuali altre recinzioni, non riferibili alle aree di cui ai commi precedenti, sono consentite solo se ne sia dimostrata l'assoluta necessità rispetto alla conduzione del fondo e purché realizzate in siepe di essenze autoctone e con altezza massima 1,50 m.*"

SI OSSERVA CHE:

1. tra le attività previste all'interno della destinazione di PGT per l'area in oggetto, viene contemplata anche quella di ortofrutticoltura, per tale attività è prevista la presenza sul terreno di essenze in vaso facilmente asportabili nonché piante da frutta che, in certe stagioni dell'anno, mostreranno sui rami i propri prodotti. Senza contare la presenza sul campo delle attrezzature indispensabili per l'attività.

Per quanto sopra appare fortemente limitante l'impossibilità di recintare adeguatamente il proprio lotto al fine di tutelare la propria attività da possibili furti o accessi indesiderati. La possibilità di delimitare il fondo con siepi non appare una strada particolarmente pratica, perché la realizzazione di una cortina di vegetazione adeguata richiede molto tempo ed apparirebbe, in certi contesti con visuale aperta, di maggior impatto visivo, rispetto ad una recinzione con semplice rete plastificata di color verde. Senza confrontare l'aspetto economico di impianto e manutenzione.

La suddetta problematica la si riscontrerebbe, non solo per la casistica dell'osservante, ma anche per altri tipi di attività agricola, come quella per l'allevamento di bestiame o di piccoli capi di animali domestici.

Si chiede pertanto la possibilità di rivedere i commi 12 e 14 dell'art. 95 del PDR al fine di consentire la realizzazione di recinzioni in rete plastificata (alte almeno metri 1,80) sostenuta da pali in ferro della stessa tinta, per delimitare i fondi agricoli anche se non di stretta pertinenza di edifici.

2. Nel medesimo articolo è prevista la possibilità di edificare l'abitazione dell'imprenditore agricolo, stabilendo un'altezza massima di metri 6,00. Si osserva che tale altezza è limitante la possibilità di avere una semplice abitazione disposta su due livelli. Infatti calcolando lo spessore dei solai, ormai prossimi a centimetri 50 di altezza, appare difficoltoso rispettare la suddetta altezza, soprattutto se si ha l'esigenza di costruire ad una quota appena più alta del livello stradale. Si propone pertanto di elevare l'altezza massima consentita portandola almeno a metri 7,00.

Fiduciosa dell'accoglimento della presente osservazione di coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Rivolta d'Adda, 27 febbraio 2016

La titolare dell'Azienda

Valentina Ostoni  
